CAMERA DEI DEPUTATI N. 2984

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

(*a norma dell'articolo 121 della Costituzione*)

Trasmessa il 29 maggio 1974

Integrazione e modifiche alla legge 12 marzo 1968, n. 442, istitutiva di una università statale in Calabria

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per l'acquisizione delle aree, le opere di urbanizzazione, la costruzione, l'arredamento degli edifici della università della Calabria e dell'annesso centro residenziale è stanziato un contributo integrativo del bilancio universitario di lire 7 miliardi all'anno, per 10 anni, a partire dall'anno finanziario 1974. Per gli impianti, le attrezzature scientifiche e didattiche è altresì stanziato a favore dell'università della Calabria un contributo annuale straordinario di lire 2 miliardi per 10 anni a partire dal 1974.

ART. 2.

Annualmente, entro il 30 giugno, il consiglio di amministrazione della università della Calabria, sentiti gli organi di autogoverno del centro residenziale previsti dallo statuto dell'università stessa, è tenuto a presentare al Ministero della pubblica istruzione e al Ministero del tesoro il bilancio preventi-

vo del centro residenziale; in esso dovrà essere separatamente indicato il costo unitario relativo al vitto, all'alloggio, alle attività sociali, culturali e sportive per ciascun studente e per ciascun membro del personale, docente e non docente dell'università.

Il ministro della pubblica istruzione con decreto emanato di concerto con il ministro del tesoro, provvede entro il 31 ottobre successivo a definire, in relazione al bilancio del centro, l'ammontare del contributo integrativo annuo che il ministero dovrà versare al centro residenziale dell'università della Calabria. Il versamento sarà ripartito in 12 rate mensili a partire dal 1° novembre.

ART. 3.

Agli studenti ammessi al centro residenziale è attribuito l'assegno di studio, purché il loro reddito o quello della famigila di appartenenza non superi annualmente il reddito previsto dal n. 3 del primo comma dell'articolo 2 della legge 21 aprile 1969, n. 162.

ART. 4.

Il consiglio di amministrazione, in collaborazione con la Cassa per il mezzogiorno che li finanzia, formula programmi di ricerca scientifica tecnologica, di educazione permanente, di aggiornamento e di perfezionamento delle capacità professionali che saranno realizzati dall'università della Calabria.

La Cassa dovrà anche provvedere al finanziamento della scuola di specializzazione in tecniche di organizzazione aziendale e amministrative di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1968, n. 442 ed agli articoli 58, 67 dello statuto dell'università della Calabria, approvato con decreto presidenziale 1° dicembre 1971, n. 1329.

ART. 5.

L'università della Calabria è autorizzata ad affidare ad imprese a partecipazione pubblica, mediante convenzione, la completa realizzazione dell'intero complesso, comprendente l'università e il centro residenziale, o di parte di esso. La convenzione dovrà essere approvata dal Ministero dei lavori pubblici.

ART. 6.

Il Ministero dei lavori pubblici su richiesta del rettore, può nominare per un triennio, un funzionario del ministero, di qualifica non

inferiore a dirigente generale, perché sovraintenda alle opere di costruzione dell'università della Calabria e del centro residenziale annesso.

A tale funzionario spetta il compito di svolgere limitatamente alle opere suddette ogni attività amministrativa e tecnica di vigilanza e di controllo che le leggi attribuiscono agli organi periferici del Ministero dei lavori pubblici.

ART. 7.

Al primo comma dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1968, n. 442 recante norme per l'istituzione di una università statale in Calabria, sono aggiunte, in fine, le parole: « nonché le altre facoltà che saranno successivamente istituite secondo le procedure previste dalla legge ».

ART. 8.

Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1968, n. 442 recante norme per l'istituzione di una università statale in Calabria, è sostituito con i seguenti:

« Del consiglio di amministrazione medesimo fanno parte il rettore e cinque professori ufficiali dell'università della Calabria, sei rappresentanti della Regione Calabria, di cui due della minoranza, designati dal Consiglio regionale, i presidenti delle amministrazioni provinciali, i sindaci dei tre comuni capoluogo di provincia, un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e un rappresentante della Cassa per il mezzogiorno.

Presidente del consiglio di amministrazione è il rettore.

Per il primo quadriennio di funzionamento il consiglio di amministrazione può eleggere come suo presidente un esperto di problemi di organizzazione universitaria e di programmazione edilizia da scegliere anche fuori dal suo seno ».

ART. 9.

L'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 442 recante norme per l'istituzione di una università statale in Calabria è così modificato: al primo comma le parole: « al 70 per cento », sono sostituite dalle altre: « al 50 per cento ».

ART. 10.

L'articolo 13 della legge 12 marzo 1968, n. 442 recante norme per l'istituzione di una università statale in Calabria è così modificato:

al primo comma la cifra: « 12.000 » è sostituita dall'altra: « 16.000 »; al secondo comma la cifra: « 3.000 » è sostituita dall'altra: « 5.000 »;

al settimo comma dopo le parole: « posti disponibili » sono aggiunte le altre: « riservando agli studenti le cui famiglie sono residenti in Calabria fuori dal comprensorio di Cosenza, delimitato nello stesso decreto, la metà della quota che il centro residenziale è destinato ad accogliere, nei limiti previsti dall'articolo 11 »;

al settimo comma, alla fine dell'articolo sono aggiunte le seguenti parole: « *d*) obbligo della frequenza ».